

DIRETTIVA 2007/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

considerando quanto segue:

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(1) La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile⁽²⁾, dispone che l'etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e che siano effettuati, mediante analisi, controlli della conformità dei prodotti in questione alle indicazioni di composizione riportate sull'etichetta.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2) La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

(3) In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico mediante l'aggiunta della fibra elastofina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(4) È quindi necessario definire metodi di analisi uniformi per l'elastofina.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(5) La direttiva 96/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/2/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).